



AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

Dott. Giorgio Berta
Rag. Mirella Nembrini
Rag. Sergio Colombini

Dott. Antonio Aldeghi
Dott.ssa Marina Asperti
Dott.ssa Valentina Bonomi
Dott. Massimiliano Brioschi
Dott. Valerio Chignoli
Dott. Enzo Colleoni
Dott.ssa Maria de Rosa Diaz
Dott.ssa Sabrina Durante
Dott.ssa Valentina Ferri
Dott.ssa Francesca Ghezzi
Dott.ssa Silvia Gibillini
Dott.ssa Valeria Gualtieri
Dott. Walter Larici
Dott.ssa Elisa Marcandalli
Dott. Massimo Medici
Dott. Andrea Medolago
Dott. Luigi Nespola
Dott.ssa Sara Nicoli
Dott. Franco Patti
Dott. Riccardo Rapelli
Dott. Massimo Restivo
Dott.ssa Marilena Rota
Dott.ssa Laura Santini
Dott. Edoardo Scaini
Dott.ssa Clara Sterli
Dott. Guido Tisi
Dott.ssa Simona Vavassori
Dott. Federico Vicari
Dott.ssa Simona Zambetti
Dott. Massimo Zanardi

Dott. Luca Brevi
Dott.ssa Elena Del Bello
Dott.ssa Jessica Gambirasio
Dott.ssa Francesca Gerosa
Dott.ssa Alessia Gusmini
Dott.ssa Susan Mossi
Dott. Daniel Vanoli

Circolare n. 42 del 12/07/2022

NOVITA' SUI BONUS EDILIZI

1) Contratti d'appalto stipulati dal 27.05.2022

A partire dai lavori avviati dal 27.05.2022 di importo superiore ad Euro 70.000 per poter beneficiare delle detrazioni edilizie, bisogna indicare obbligatoriamente nell'atto di affidamento l'applicazione del contratto collettivo (CCNL) del settore edile applicato. Il CCNL indicato nell'atto di affidamento dei lavori deve inoltre essere riportato anche nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. È stato, infine, chiarito che l'importo di 70.000 euro va verificato con riferimento al valore dell'opera **nel suo complesso** e non solo sulla parte di lavori edili.

L'obbligo di applicazione dei contratti collettivi di settore è riferito esclusivamente ai lavori edili, di cui all'Allegato X del D.lgs. n. 81/2008, ovvero:

a) I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.

b) Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Sono esclusi dalle previsioni in commento i lavori consistenti nella posa in opera di elementi accessori in legno, nonché le attività di impiantistica accessoria, che sono regolati da appositi contratti collettivi di lavoro.

L'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile deve essere rispettato anche nel caso in cui il contratto di affidamento dei lavori sia stipulato per il tramite di un general contractor ovvero nel caso in cui i lavori edili siano oggetto di subappalto. In tali casi, nel contratto di affidamento stipulato con un general contractor, o con soggetti che si riservano di affidare i lavori in appalto, devono essere indicati i contratti collettivi che potranno essere applicati dalle imprese alle quali vengono affidati i lavori edili e, nei successivi contratti stipulati con tali soggetti e nelle relative fatture, dovrà, poi, essere indicato il contratto effettivamente applicato.

Sono obbligati ad indicare il CCNL nel contratto di affidamento i soli soggetti che, in relazione all'esecuzione degli interventi agevolati, si sono avvalsi di lavoratori dipendenti. La norma, infatti, riferendosi a «datori di lavoro», esclude dall'applicazione della disciplina gli interventi eseguiti, senza l'impiego di dipendenti, da imprenditori individuali, anche avvalendosi di collaboratori familiari, ovvero da soci di società di persone o di capitali che prestano la propria opera lavorativa nell'attività non in qualità di lavoratori dipendenti.

L'omessa indicazione nell'atto di affidamento determina il mancato riconoscimento dei benefici fiscali.

2) Dal 2023 certificazione SOA per lavori edilizi superiori a 516 mila euro

Il DL Taglia prezzi (DL 21/2022) convertito in Legge 51/2022 del 20 maggio 2022 ha introdotto l'obbligo di affidare i lavori relativi agli interventi Superbonus 110% o agli interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, ad imprese in possesso della qualificazione SOA, di cui all'art. 84 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) per l'esecuzione **dei lavori di importo superiore a 516.000 euro.**

L'esecuzione di tali lavori deve essere affidata ad imprese o a imprese subappaltatrici che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o al momento di sottoscrizione del contratto di subappalto, sono in possesso dell'attestazione SOA.

L'obbligo scatterà dal 1° luglio 2023; tuttavia già a decorrere dal 1° gennaio 2023, e fino al 30 giugno 2023, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, occorrerà comunque sottoscrivere un contratto con imprese che abbiano almeno sottoscritto a loro volta un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione SOA con uno degli organismi previsti dall'art. 84 del Codice dei contratti pubblici, di cui al D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

La detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è condizionata all'avvenuto rilascio dell'attestazione di qualificazione suddetta. Tali disposizioni non si applicano:

- ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022 (21 maggio 2022);

- ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'art. 2704 c.c., anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 21/2022 (21 maggio 2022).

Dal 1° luglio 2023, invece, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, dovrà essere affidata **esclusivamente** alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto d'appalto ovvero, o nel caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione SOA.

Pertanto, nei primi sei mesi del 2023, per i lavori superiori a 516.000 euro, le imprese a cui verranno affidati i lavori edilizi potranno non aver ancora ottenuto la certificazione SOA ma dovranno averne almeno fatto richiesta. Dal 1° luglio 2023 dette imprese dovranno obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione affinché il committente possa non soltanto beneficiare del Superbonus 110%, ma possa optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura anche per tutte le altre tipologie di bonus.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Berta Nembrini Colombini & Associati